

Memoria
per la Chiesa di San Donato

L'attuale Chiesa Parrocchiale di San Donato Val di Fo-
mino ⁺ sorgeva dalla riunione delle due parrocchie + sotto il titolo
preesistenti in detto comune, l'una ~~col~~ ^{col} titolo di S. Maria e
S. Maria e S. Marcello, l'altra ~~col~~ ^{con} quello di S. Donato S. Marcello
~~come risulta dalla~~
~~giunta~~ ^{come risulta dalla} Bolla di Monsignor Gigli di d. 25. ottobre
1569; e sebbene nella medesima si accenna se di
voterla erigere a Collegiata, pur tuttavia rimase
sempre una Chiesa parrocchiale curata coll'one-
ra della cura d'anime, ripartito tra un abate, un
arciprete, ed otto prebendati, quali veri coadjutori
del parroco, ~~come risulta dalla~~ ^{giusta la} successiva Bolla
di Monsignor Salomone di d. 12. Novembre 1594.
Tale costituzione ebbe il regio apenso col Reale Di-
spaccio di d. 14. Marzo 1785.

Nel 1824 però venne la Chiesa suddetta come qua-
si tutte le altre dell'ex Regno di Napoli ritenute
la per licettigia, e nonostante la mancanza di
un posteriore Decreto, che abrogasse l'antico, si
ordinava la formazione di un Piano per nu-
merarne le partecipazioni. Proposto il Piano il
clero di quell'epoca non fu buon viso alla proget-
tata riforma, perché contraria alla costituzione
fondamentale della Chiesa medesima per la no-
ta massima, *Nec Pontifex, nec Rex contra fun-
dationem*; sicché sebbene in quanto all'ammini-

+ o meglio di una
Comunia

stazione dei beni vi fosse la parvenza di uno ^o vicario
cattolico per esser questi amministrati in massa
comune, nella sua assenza non fu mai altro che una
Chiesa Parrocchiale Curata secondo la sua primitiva
fondazione, e quale fu riconosciuta dal Real Di-
spaccio di Sopra citato.

Havendo così detto, quando venne la legge del 15.0
gosto 1867, e la Chiesa suddetta non potendosi quali-
ficare Collegiata, perché mancava la costituzione

+ con Ufficio
separato, e in
titolo e con ag-
giunto fisco;

dei benefici ~~per la sua qualità di dotazione~~ ~~di dotazione~~ ~~di dotazione~~ ~~di dotazione~~
~~in titolo~~, non potendosi qualificare vicario
in titolo e con ag-
giunto fisco; ~~perché in realtà mancava il Ducto di costituzione~~
zione, il regio a senso, nonché il Paus, si ritenne
non essere compresa nella detta legge di soppressione
per la sua qualità di semplice Chiesa Curata.

Ciò nonostante il Demanio, malgrado l'opposizione
del Clero, credette prendere possesso dei beni, che ne
formavano la dotazione beneficiaria, ma il Pretore
in via possessoria disponeva la manutenzione de-
gli investiti nel possesso di quelli, fino a quando non
fosse dall'autorità giudiziaria competente risolu-
ta la questione di merito sulla natura e sul vero
carattere della Chiesa suddetta. Il giudizio di merito
fu istituito dallo stesso Clero, ma nelle mosse del giu-
dizio, sapendosi prossima una nuova legge, che do-

il giudizio
medesimo fu proseguito tra Demanio e Comuni,
e la Corte di Appello di Napoli con sua sentenza
degli 11. Marzo 1882 (riconobbe) che la Chiesa sud-
detta fosse ^{una} vera Pieve, e con tal carattere do-
versne eseguire la soppressione.

Ma prima di ~~costituire~~ ^{procedere oltre e per} nell'esposizione dei fatti.

~~La~~ intelligenza di quanto in seguito verrà esponendo,
si, bisogna far rilevare che nel lungo periodo di
tempo, in cui non fu posta in atto la soppressio-
ne di detta Chiesa, avvennero una quantità di inno-
vazioni nella medesima, sia per la morte di va-
ri ^{partecipanti} ~~partecipanti~~, sia per la provvista di nuovi ^{partecipanti} ~~partecipanti~~,
sia per il passaggio di alcuni di essi da
minori a maggiori, di tal che si avvenne in fatto,
che coloro i quali istituirono il primo giudizio
popolare ^{erano} ~~erano~~ in gran numero diversi da co-
loro che vennero condannati a rifugiare i beni
della Chiesa; e coloro che furono chiamati al ren-
dimento delle rendite sono appena una frazione
della totalità di coloro, che le avevano percepite.
Infatti dei 7. investiti alle Partecipazioni di
detta Chiesa, otto passarono a miglior vita in det-
to periodo di tempo, ed i restoro appena gli eredi di
due sono stati chiamati al rendimento; tredici so-
no stati investiti prima dei 15. Agosto 1867. e quat-

tra con separazione
di via;

tro dopo detta epoca, e dei tredici sopraccennati, tre
di essi sono passati da partecipanti minori a mag-
giori dopo il 1867. e ~~essi~~ i quattro investiti do-
po detta epoca hanno pur fatto eguali passaggi.

Si è rifatta evidente, che le rendite di detta Chie-
sa sono state percepite in proporzione diversa, in
epoche diverse, e che chi passò non avrebbe avuto dirit-
to di percepirle, ove la soppressione fosse stata attu-
ata fin dalla venuta della legge.

Ciò premesso ~~si è dopo tornare alla narrazione dei fatti.~~
~~si è dopo tornare alla narrazione dei fatti.~~

Dopo la preparatoria proposta dei benedetti della Chiesa,
avvenuta in virtù della sentenza del Tribunale
di Capri, il Demanio con citazione del 6. Xbre 1882
faceva venire presso ~~lo stesso Tribunale~~ gli at-
tuali investiti in numero di nove a render conto
di tutte le rendite ~~della medesima~~, e sulla istanza
~~medesima~~ ~~medesima~~ il Tribunale emise una sentenza prepara-
toria, con la quale accordava un termine di giorni
quaranta ai convenuti per la presentazione dei con-
ti, ed in mancanza faceva il Demanio ad acce-
sare le rendite suddette mediante giuramento. Con-
tro tale sentenza fu prodotto querelame, perche non
si erano convenuti dal Demanio tutti i Partecipan-
ti, e perche ognuno di essi non doveva poter ac-
spondere che del fatto proprio. La Corte però riget-

sua pubblicazione, non sarebbero al certo surte le que-
stioni che si pongono innanzi ~~alla~~^{ora}, poichè qua-
lunque fosse stato il modo di devoluzione dei beni
e del rendimento delle rendite, si sarebbe avuto sem-
pre il medesimo risultato senza danno e detri-
mento di alcuno. Ma il fatto eccezionale ~~Atto~~
~~Chiesa suddetta~~ di esserne stati devoluti i beni
al Demanio dopo 14. anni dalla legge, che ne
disponeva la soppressione, solleva parecchi qua-
si quesiti, che meritano di essere esaminati con
attenzione per risolversi con equità e giustizia.
Infatti gli attuali investiti sono stati chiamati in
giudizio a rendimento della totalità delle rendi-
te in virtù della sentenza del Tribunale di Capri,
che dichiarava soppressa la Chiesa suddetta, ma se
fu legale chiamare nel giudizio di ritorsione dei be-
ni tutti i partecipanti che se ne trovavano im-
pegnati al momento, in cui fu istituito il giudizio,
non lo fu ugualmente in quello di rendimento, poi-
chè in esso la posizione di fatto era ben diversa,
avendo goduti i beni medesimi anche vari altri
partecipanti che al momento della soppressione
non poterono essere compresi nella citazione per-
chè anteriormente defunti. E quel che è peggio
questa condizione di cose ~~fu~~ era anche più grave

dalla deplorabile confusione fatta dal Demanio e dal
Tribunale circa la qualità come ~~proprio~~ ^{proprio} chiamati
in giudizio i partecipanti, poichè i medesimi in
un giudizio sono citati nella qualità di compo-
nenti, ed in un altro in quella di rappresentanti,
anzi nella sentenza dei 24 Maggio 1881. tale qua-
lifica si usa promiscuamente quasi che fosse la
medesima cosa, e conduce ai medesimi resul-
tamenti. Ora è evidente che, o gli attuali inve-
stiti si vogliono qualificare come gli unici rap-
presentanti della Chiesa soppressa, ed allora volen-
do dagli essi il rendiconto di tutte le rendite, come il
solo che le usufruiscono al momento della sop-
pressione, bisognerebbe liquidare in loro favore
le pensioni corrispondenti alla totalità delle ren-
dite della medesima, detratto solo quel tanto che
riserva la legge: o si vogliono qualificare come
componenti ~~la Chiesa~~, ed allora non solo si potrà
dimostrare che i componenti siano in numero
di quattordici, di in quello di diciassette se si tien
conto di coloro che parteciparono alle rendite per
nuove provviste ~~o degli~~, ma ancora che in tale
ipotesi debbano esser chiamati al rendiconto
tutti coloro che le hanno percepite, non potendo
gli attuali investiti ~~che~~ ^{rispondere} quelle, che hanno intro-

+ a favore del De-
manio

itato altri.

Inoltre avendo il Demanio fin dal libello istitutivo del giudizio qualificata la Chiesa di Sandomato per Collegiata, ed avendo ottenuta una sentenza del Tribunale in questo senso, ne conseguita che ~~la~~ dotazione della Chiesa essendo ripartita in tanti benefici ben marcati e distinti, debba richiederli ad ogni beneficiato singolarmente la rendita che ha percepita. E si sa pure che il principale carattere, che distingue una Chiesa Collegiata dagli altri enti morali congeneri, è che la medesima debba esser formata di tanti benefici separati e distinti con ufficio speciale e determinato per ognuno di essi, con la erezione in titolo, e con la dotazione particolare annua ed inerente al beneficio istesso. Ora perciò è vero com'è indubitato non si sa comprendere come il Demanio da una parte sostenga che la Chiesa di Sandomato sia Collegiata, e dall'altra voglia richiedere in modo Collettivo, e solamente da undici partecipanti, le rendite che usufruiscono diciassette diretti.

Senonchè potrebbe osservarsi che ora non tratta si più di Collegiata, ma di una Chiesa ~~riunita~~ ~~il cui~~ ~~con~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~comune~~ di beni donati,

de il dritto di chiedere collettivamente il rendimento
delle rendite, che ne costituiscono la dotazione. Ma
prescindendo che in tali ipotesi si avrebbero dovuto
chiamare in giudizio gli investiti nella qua-
lità di rappresentanti, o il solo procuratore ca-
pitolare; prescindendo che avendo la legge
soppresso l'ente giuridico non ~~potrebbe~~ ^{potrebbe} ~~esservi~~ ^{esservi} ~~su~~ ^{su} ~~partono~~
~~effetti~~ in verità né rappresentanti, né parti-
cipanti, ma dei singoli individui, che dovre-
bbero render conto del solo fatto proprio, prescin-
dendo da tutto ciò; se nella Ricettizia vi esiste
una Massa comune, appunto per questo vi
è anche il dritto ~~che~~ ~~proibito~~ di Partecipan-
ti di percepire ~~una parte~~ ^{una parte} ~~maggiore~~ ^{maggiore} ~~o quella~~
~~loro assegnata~~ ^{loro assegnata} ~~o un~~ ^{o un} ~~ritorno~~ ^{ritorno} ~~qualche~~ ^{qualche} ~~cosa~~
sa, anche le ~~cariche~~ ^{cariche} ~~negli~~ ^{negli} ~~investiti~~ ^{investiti}. ⁱⁿ ^{nella} Chiesa di S. ^{si} ^{noti}
realtà delle par-
tecipazioni va-
canti fino alla
provista dei
nuovi investiti.
E per la mancan-
za d'investiti
giusto che ~~queste~~ ^{usupri però delle} ~~rendite~~ ^{rendite} ~~di coloro~~ ^{di coloro} ~~che~~
sostituivano nella fatica. ^{con tale criterio} ~~per~~ ~~giustizia~~
^{più} ^{giusto} sarebbe ancora ^{più} ^{giusto} liquidare agli investiti esistenti
che fosse tenuto
presente nella liquidazione delle pensioni

all'epoca
al momento della soppressione effettiva e reale della
Chiesa medesima, tutte le rendite che ne formavano
la dotazione, ^{poiché} non potendosi per legge fare nuovi

+ tutto l'onere nominale nell'avvenire, ~~per il~~ fatto gravissimo, e che con l'anda
della cura ^{essendo} ~~potrebbe~~ impossibile che un solo Parroco possa sop- ^{II} ~~re~~ del tempo o
essere sostenuto perire alla cura d'anime di un comune di circa ^{sempre più} ~~no~~ ^{effrondosi,}
da 6000 abitanti, ^{con pochi o nessuno di} ~~esse~~ ^{estero?}

~~altre parrocchie~~ ~~è vero che non è questo il mo~~ + il certo

II del pare al momento di trattare una simile questione, ma il
va detto al 13 Fondo pel culto, ed il Comune, ^{prima,} dovranno ~~appra~~
coadiutori ^{dopo,} ~~sta a tardi~~ ~~prevedere~~ ~~la loro attenzione~~

Avanti ciò, se il Demanio pone in campo la Picetti
zia ~~per ottenere~~ ~~totalmente~~ ~~nelle liquidazioni~~
~~delle rendite~~, dovrà accettarne tutte le consequen-

+ che ne deri- ^{zia} ~~ze,~~ e non pretendere che da una parte per ragione
vano, della Massa comune abbia dritto di liquidare ~~col~~
le rendite ~~lettivamente,~~ e dall'altra per ragione della nume-
razione delle partecipazioni non abbia l'obbligo
di liquidare in pensione le rendite delle parte-
cipazioni che risultavano vacanti al momen-
to della soppressione della Chiesa. Né si dica che
l'articolo 3.° della citata legge si opponga ad un
tale dritto di accoglimento tra i partecipanti,
poiché nel comma 2.° si è vietato l'umento dopo
liquidato l'assegno ad ognuno di essi, ma non quel

7 gl'investiti

to, un'averne dritto al momento della soppressione.
 Risparmiando adunque si ha, che il Demanio, o dovrebbe
 dare il rendiconto delle rendite singolarmente ad ~~o~~
 ogni Partecipante, e liquidare ad ognuno di essi la
 pensione che possa competergli; o volendolo in
 modo collettivo dai soli superstiti, deve liquidare
 ad essi le pensioni in proporzione delle rendite,
 di cui chiede la liquidazione senza tener conto
 delle provviste anteriori o posteriori alla pubblica-
 zione della legge, ma sibbene di tutte quelle avvenute
 prima della soppressione di fatto della Chiesa in
 stessa, ~~il cui si oppone il giudizio del Tribu-
 nale a la legge;~~ ^{tantopiù che indirettamente si è ammesso} poichè tanto il Demanio ^{nelle cldazioni;}
 quanto il Tribunale nelle sentenze ^{ricorrendo} ~~ha~~
 negli investiti dopo la legge, ma prima dell'epoca
 della presa di possesso, la qualità di partecipanti
 alla Chiesa medesima, avendoli chiamati e con-
 dannati come tali al ritaglio dei beni ed al ren-
 diconto delle rendite. ~~Non~~ ^{vi si oppone} la legge, ~~perchè~~
 poichè nella medesima non vi è nessuna disposizione in
 contrario, e nella specie non è certo applicabi-
 le il disposto dell'articolo 3.° ~~della medesima~~
^{spendo} ~~che~~ le provviste posteriori ~~che~~ eccezionali nel
 la Chiesa di Sandomate, pel fatto forse unico
 in tutta l'Italia, di essere rimasta nel popo

+ essa

~~7 Offa~~
~~7 Sandomate~~

so dei suoi beni per altri anni quattordici dalla pubblicazione della legge, che ne disponeva la soppressione. - D'altra parte è norma generale di diritto, che ove manca la legge debba applicarsi l'equità, e sarebbe nella specie una flagrante ingiustizia non tener conto dell'opera prestata in buona fede da tali investiti ed il chiamarli al rendiconto della totalità delle rendite senza riconoscerne in loro il diritto alla pensione. E non sarebbe questa la sola ingiustizia, poiché un tale fatto non riuscirebbe solo agli investiti posteriori alla legge, ma benanche agli anteriori, perché il Demanio volendo liquidare a costoro la pensione esclusivamente in ragione della partecipazione posseduta, e non volendo d'altra parte perdere le rendite percepite da coloro, che furono investiti dopo la legge, dovrebbe far pagare agli uni quello che hanno percepito gli altri. Infine la stessa ingiustizia si verrebbe a ripetere per i defunti nel numero di sei, i quali non essendo stati chiamati al rendiconto, o non avranno la liquidazione delle loro pensioni, o non risponderanno delle rendite da loro percepite con detrimento nell'un caso e nell'altro dei partecipanti superstiti, che son chiamati per loro a risponderne.

Domanda:

Per questi motivi si domanda:

- 1° Che venga concesso agli attuali investiti di rispondere solo di ciò che essi hanno percepito, rimanendo a carico del Demanio l'obbligo di risarcire le altre quote dai partecipanti defunti o loro eredi, liquidandone la corrispondente pensione.
- 2° Che ove il Demanio voglia degnarsi di conto totale delle rendite percepite da tutti i diciassette partecipanti, liquidi in loro favore le pensioni in ragione della totalità delle rendite della Massa comune.
- 3° Che ove non voglia ammettere la liquidazione della totalità delle rendite a favore degli attuali investiti, escluda dal rendiconto quelli provvisti dopo la legge del 1867, bonificando loro le rendite percepite in considerazione dell'opera loro in buona fede prestata, o accordi loro l'ordinaria pensione.
- 4° Che in ogni caso le rendite, di cui si dovrà render conto, qualunque ne sia il modo, sieno sempre compensate colle pensioni arretrate.
- 5° Che la liquidazione delle pensioni sia fatta col la maggiore sollecitudine, essendo già quattro anni che i partecipanti, mentre servono tuttavia la Chiesa, vivono nella miseria, comeuchi privi dell'apegno loro dovuto.